



MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 06/2021

Concernente la modifica dell'art. 33 del Regolamento comunale delle canalizzazioni del Comune di Vico Morcote

Per esame: Commissione della gestione

Vico Morcote, 23 febbraio 2021
RM 93/2021 del 22 febbraio 2021

**ALLA LODEVOLE
ASSEMBLEA COMUNALE DI VICO MORCOTE**

Gentile Signora Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori,

con il presente messaggio sottoponiamo per vostra approvazione la modifica dell'art. 33 del Regolamento comunale delle canalizzazioni del 7 giugno 1993 in cui vengono definite le modalità di calcolo per imporre la tassa d'uso annuale.

In questi anni l'applicazione dell'art. 33 ha comportato alcune difficoltà.

Basi legislative

La tassa d'uso canalizzazione, tassa causale, deve rispettare i principi costituzionali che disciplinano il calcolo e la riscossione dei tributi causali, vale a dire il principio della copertura dei costi ed il principio di equivalenza.

Il principio di causalità permette essenzialmente di definire la cerchia delle persone tenute al pagamento.

Il principio dell'equivalenza, che discende dal principio della proporzionalità, dispone invece che l'ammontare della singola tassa deve rimanere in un rapporto adeguato con la prestazione fornita dall'Ente pubblico; esso è dunque violato solo in caso di sproporzione manifesta.

In questo contesto, il Tribunale federale ha comunque ripetutamente statuito che, salvo i casi in cui la loro applicazione porti a risultati manifestamente ingiustificati, le tasse in oggetto possono essere prelevate in base a criteri schematici.

Il Canton Ticino ha fatto uso dello spazio di manovra riconosciuto ai Cantoni della Legge federale sulla protezione delle acque (LPac), attraverso l'adozione della Legge di applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque (LALIA).

A quest'ultimo proposito, occorre infatti rilevare che la LALIA è stata oggetto di un adeguamento parziale, proprio in funzione delle nuove normative istituite dalla LPac, entrata in vigore il 1° novembre 1992. Gli emendamenti non hanno coinvolto però il capitolo del finanziamento delle canalizzazioni pubbliche e dei



contributi di costruzione sui quali la Confederazione ha rinunciato a legiferare, limitandosi a cristallizzare il principio della partecipazione ai costi obbligatoria per gli utenti ed il principio di causalità.

Ciò premesso, la tassa d'uso delle canalizzazioni è per definizione il corrispettivo che il proprietario dell'immobile allacciato alla rete deve pagare per l'utilizzo delle fognature pubbliche. Essa presuppone l'esistenza di una costruzione, le cui acque di scarico (acque luride) defluiscono e sono trattate da un impianto pubblico di depurazione.

Il tutto, senza dimenticare che, poiché servizio obbligatorio (all'interno del PGS), la tassa d'uso delle canalizzazioni, per quanto attiene alla sua componente di base, può essere imposta anche a chi non lo utilizza.

Situazione attuale

Con risoluzione municipale no. 69/2019 del 4 febbraio 2019, il Municipio di Vico Morcote ha fissato tramite ordinanza municipale la tassa d'uso canalizzazioni 2017 secondo i seguenti parametri:

- CHF 0.80 per mc d'acqua consumata nell'anno precedente;
- CHF 1.40 ‰ del valore di stima dei fondi allacciati all'impianto.

In applicazione dell'art. 192 cpv. 2 LOC, l'ordinanza municipale è stata oggetto di regolare pubblicazione agli albi comunali per un periodo di 30 giorni a decorrere dal 5 febbraio 2019.

Contro l'ordinanza municipale summenzionata è stato interposto ricorso al Consiglio di Stato il quale, con decisione 1° luglio 2020, ha dato ragione al ricorrente obbligando di conseguenza il Municipio di Vico Morcote ad annullare la relativa ordinanza ed emetterne una nuova, previa preventiva modifica dell'art. 33 del Regolamento comunale delle canalizzazioni.

In una circolare datata 20 novembre 2015 la Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo aveva trasmesso a tutti i Comuni una linea guida sull'allestimento del Regolamento comunale delle canalizzazioni in cui indicava che, se non si voleva utilizzare unicamente il valore metrico del consumo d'acqua, per meglio ossequiare il principio di causalità sancito dalla legislazione federale, ritenevano che il criterio del consumo d'acqua, in combinazione con il valore di stima, doveva avere carattere prevalente (80 % dei costi). In caso contrario, si verificherebbero situazioni in cui la parte di tassa d'uso determinata dal valore di stima eccede, a volte anche largamente, quella calcolata sul reale consumo d'acqua, colpendo l'utenza non tanto per l'effettivo utilizzo delle canalizzazioni, quanto per il valore della loro proprietà, creando così delle disparità di trattamento tra utenti con un corrispondente utilizzo delle canalizzazioni, ma con valori di stima delle loro proprietà fortemente divergenti.

Preso atto di questo preavviso e considerata la necessità di ridurre il limite superiore della parte di tassa calcolata sul valore di stima allo 0.1‰, tenuto conto che il limite inferiore si attestava all'1 ‰, si rende indispensabile aumentare le basi di calcolo sul consumo d'acqua al m³.

Al momento attuale la tassa d'uso è composta da due "tariffe": sul quantitativo d'acqua potabile e sul valore di stima. E' stato inoltre valutato se con la riduzione del valore limite sul valore di stima, l'importo massimo previsto per m³ d'acqua nel Regolamento (CHF 2.50), sia sufficiente a garantire la copertura dei costi.

Durante l'incontro consultivo avuto in data 28 settembre 2020 con la Commissione ambiente e territorio, è emersa inoltre la richiesta di introdurre nel Regolamento una tassa base minima tra i CHF 100.00 e CHF 250.00, come da Decreto esecutivo concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse (art. 11 cpv.5). Lo scopo di questa tassa è quello di evitare che i residenti primari non devono essere penalizzati rispetto ai residenti secondari.



Situazione finanziaria

Visto che era pendente presso il Consiglio di Stato un ricorso, citato in precedenza, avente per oggetto l'ordinanza municipale sulla tassa d'uso delle canalizzazioni per l'anno 2017, abbiamo proceduto ad emettere una richiesta d'acconto per le tassa canalizzazioni 2017, 2018 e 2019, per evitare un eccessivo accumulo di tasse che avrebbe potuto gravare in maniera importante nei confronti dei proprietari di immobili se riscosse in un'unica volta.

Conclusioni

Dall'analisi e dalle simulazioni effettuate, il Municipio ha deciso di stabilire all' 1 ‰ il limite superiore della parte di tassa calcolata sul valore di stima, con conseguente copertura dei costi rimanenti tramite la tassa calcolata sul consumo al m³ e l'introduzione di una tassa base minima.

In considerazione di quanto indicato, il nuovo art. 33 sarà il seguente:

Tassa d'uso

a) Principi

- 1) L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal Comune conformemente all'articolo 110 della Legge d'applicazione della legge contro l'inquinamento delle acque (LALIA).
- 2) Vale il principio di causalità. Nel calcolo del fabbisogno finanziario da coprire con la tassa d'uso si considerano il fabbisogno finanziario per i costi del servizio canalizzazioni (Comunale e Consortile), l'interesse e l'ammortamento degli investimenti netti a carico del Comune, per quanto eseguito dal Comune e dal Consorzio depurazione (saldo di bilancio alla fine di ogni esercizio contabile). Il Comune emette la tassa d'uso sulla base del riparto emesso da parte del Consorzio Depurazione secondo le norme stabilite dal relativo regolamento per quanto concerne le spese consortili e sulla base dei costi netti comunali per le incombenze direttamente a carico del Comune.
- 3) La tassa è determinata sia sul consumo d'acqua potabile o industriale, rilevata dalla lettura dei contatori AAP, sia sul valore ufficiale di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione, nonché una tassa base minima.
- 4) Per gli stabili privi di contatori, il Municipio si riserva la possibilità di installare il contatore, secondo le prescrizioni dell'Azienda comunale dell'acqua potabile, a spese del proprietario.
- 5) Nelle abitazioni private, il proprietario può installare a sue spese un contatore, fornito dall'Azienda comunale dell'acqua potabile, per poter conteggiare l'acqua utilizzata per l'irrigazione.

b) Calcolo della tassa

- 6) La tassa consiste in un importo variabile tra CHF 0.70 e CHF 2.50 per m³ di acqua potabile o industriale consumata e un importo calcolato sul valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione, ritenuto che esso non sia inferiore allo 0.10‰ e superiore allo 1 ‰ di detto valore, nonché di una tassa base minima tra i CHF 100.00 e CHF 250.00.



7) Per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori dell'Azienda comunale dell'acqua potabile installati negli edifici. Fa stato il consumo di acqua dell'anno precedente, eccetto per i casi di nuove costruzioni per le quali il conteggio avviene sulla base del primo consumo accertato. Potranno essere richiesti degli acconti dove farà stato il consumo di acqua dell'anno precedente, mentre il conguaglio verrà fatturato sul consumo reale dell'anno di competenza.

8) Per i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua che defluisce nelle canalizzazioni non è definibile, la tassa è calcolata sul valore ufficiale di stima dell'elemento allacciato, variabile tra il 0.3‰ ed il 2‰ di detto valore. Sono riservati gli importi minimi, secondo il cpv. 12 del presente articolo.

9) È ammessa la stipulazione di una convenzione tra il Municipio e l'Azienda privata, nel caso di Aziende agricole o stabilimenti di particolare importanza per il Comune. La convenzione deve regolare la tassa d'uso dovuta.

c) Disposizioni comuni

10) Il valore di stima ufficiale è quello in vigore il 1° gennaio dell'anno a cui è riferita la tassa emessa.

11) In caso di allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno, la tassa è dovuta "pro rata temporis".

12) La tassa è dovuta dal proprietario del fondo allacciato e/o dal titolare dei diritti reali limitati.

13) La tassa base minima dovuta varia da CHF 100.00 a CHF 250.00.

14) Il Municipio, mediante ordinanza, stabilisce gli elementi per il calcolo della tassa (aliquota sul consumo d'acqua e sul valore di stima), la tassa minima e prescrive le modalità di emissione e d'incasso.

Sulla base di quanto sopra esposto, si propone la modifica del Regolamento comunale delle canalizzazioni e si confida pertanto nell'approvazione da parte dell'Assemblea comunale.

Il Municipio e la Cancelleria comunale sono a disposizione per ogni completamento d'informazione che potrà occorrere in sede di esame e discussione.

Nel mentre vi proponiamo di voler risolvere:

1. Il Regolamento comunale delle canalizzazioni del Comune di Vico Morcote del 7 giugno 1993 è modificato come alle proposte contenute nel presente Messaggio municipale, e meglio all'articolo 33.
2. Le modifiche entrano in vigore con effetto 1° gennaio 2021, dopo la crescita in giudicato della decisione di ratifica da parte della Sezione degli Enti Locali.
3. Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.

Con la massima stima.

Per il Municipio

Il Sindaco
Giona Pifferi



Il Segretario
Werther Monti